



## DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA

### Art. 1 - Istituzione dell'elenco

1. La Camera di Commercio di Reggio Calabria per la costituzione e la difesa in giudizio davanti a tutti gli uffici giudiziari del territorio provinciale si avvale di norma dell'Ufficio Legale interno.
2. E' istituito l'elenco degli avvocati di fiducia della Camera, singoli o associati, cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ogniqualvolta la Camera debba resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, di rilevante complessità ed importanza e davanti alle magistrature superiori.
3. La tenuta dell'elenco è demandata al Segretario Generale della Camera.
4. L'Elenco verrà aggiornato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposito avviso. In tale occasione gli avvocati già iscritti sono invitati a dichiarare la modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione.

### Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione.

1. L'iscrizione ha luogo su domanda.
2. Possono presentare domanda di ammissione all'elenco i soggetti espressamente indicati dal R.D.L. 27/11/1993 n.1578 ed in particolare i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n.1813 e ss.mm.ii.

### Art. 3 - Domanda di ammissione

1. L'iscrizione ha luogo su domanda in carta semplice del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale va allegata la seguente documentazione:
  - 1) Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000, rilasciata dal singolo professionista ovvero da ciascuno dei professionisti dello studio associato richiedente, con la quale si attesti:
    - ▶ l'iscrizione, da almeno cinque anni, all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione della prima iscrizione e l'obbligatoria indicazione di un domicilio professionale nell'ambito nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria;
    - ▶ i circondari di Tribunale ove il richiedente svolge prevalentemente l'attività professionale ed in quale, tra essi, in numero massimo di due, è disponibile ad esercitare eventuali incarichi;
    - ▶ che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - ▶ di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - ▶ la non appartenenza ad associazioni segrete;
    - ▶ la presa conoscenza ed accettazione del presente Disciplinare.
  - 2) Curriculum di studio in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati:



- ▶ le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, penale, amministrativa, contabile) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
  - ▶ i corsi di formazione frequentati;
  - ▶ gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;
  - ▶ l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
- 3) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- 4) Elenco dei giudizi in cui il professionista è parte o difensore contro la Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

#### **Art. 4 - Formazione dell'elenco**

1. L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del Segretario Generale.
  2. Le eventuali esclusioni, motivate, verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.
  3. L'iscrizione nell'elenco non vincola in alcun modo la Camera di Commercio.
  4. La formazione dell'elenco avverrà secondo il criterio alfabetico e con indicazione dei circondari di Tribunale prescelti.
  5. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.
  6. L'acquisizione dell'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera di Commercio, né l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
- Ai professionisti che saranno ammessi a far parte dell'Elenco, la Camera, a suo insindacabile giudizio e secondo le proprie esigenze, si riserva, pertanto, la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio senza che questo impedisca allo stesso Ente il ricorso motivato a legali non iscritti in elenco ed anche se appartenenti a Fori diversi dagli ambiti territoriali della provincia di Reggio Calabria.
7. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza, rotazione e proporzionalità.

#### **Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. La Giunta Camerale si pronuncia con motivato indirizzo sulla promozione o resistenza in giudizio dopo aver accuratamente valutato la fondatezza delle circostanze e ragioni, di merito e di diritto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 1, la Camera, per la sua difesa, in ogni caso deve rivolgersi a professionisti esterni di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano, nei seguenti casi:
  - a) giudizi davanti alle magistrature superiori;
  - b) giudizi di particolare rilevanza ed importanza che motivino l'opportunità di associare al legale interno dell'Ente o di affidare esclusivamente mandato ai professionisti esterni;
  - c) giudizi di grado successivo quando la difesa in primo grado dell'ente sia stata affidata a un professionista esterno;
  - d) in tutti i casi in cui il Segretario Generale ravvisi situazioni attuali e prevedibili di incompatibilità dei legali interni rispetto all'oggetto del giudizio e/o ai soggetti coinvolti.
3. Nelle ipotesi in cui la Giunta Camerale si pronunci sulla promozione o la resistenza alla lite, e si verifichi un'ipotesi di cui al precedente comma individua altresì il legale cui conferire l'incarico della



rappresentanza e difesa giudiziale ma nel rispetto dei criteri informativi e di funzionamento dell'elenco di cui al presente disciplinare e così:

- a) il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, correlato a quello delle proporzionalità;
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

4. L'atto di conferimento dell'incarico e il conseguenziale impegno di spesa è di competenza del Segretario Generale, che in via preliminare acquisisce un preventivo di massima relativo agli onorari, diritti e alle spese che presumibilmente deriveranno dall'espletamento dell'incarico. Tale determinazione viene assunta come impegno di spesa.

5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio per la durata del rapporto professionale instaurato, sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e sull'accettazione delle condizioni concernenti la determinazione dell'onorario professionale e dei diritti, quali previsti dal successivo art.6; della rinuncia a chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la determinazione delle competenze spettanti.

6. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati, ad insindacabile giudizio della Giunta Camerale sentito il Segretario Generale.

7. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della controversia implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

#### **Art.6 -Onorario professionale**

1. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale, che deve tra l'altro prevedere:

- L'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato.

2. Il professionista incaricato si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto, ai sensi del D.M. n.55/2014, i seguenti onorari e diritti:

a) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% (in materia civile, penale e stragiudiziale) nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

b) nella misura tariffaria minima nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole o pienamente favorevole. Nell'ipotesi di soccombenza della controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, le somme liquidate dal Giudice spetteranno interamente ed esclusivamente alla Camera di Commercio e il professionista incaricato non potrà pretendere ulteriori somme dalla Camera di Commercio a qualsiasi titolo, oltre il minimo tariffario concordato.

c) nella misura tariffaria minima, ridotta del 50% nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), se all'ufficio legale interno dell'Ente è associato un professionista esterno. Nell'ipotesi di soccombenza della controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, le somme liquidate dal Giudice spetteranno interamente ed esclusivamente alla Camera di Commercio e il professionista incaricato non potrà pretendere ulteriori somme dalla Camera di Commercio a qualsiasi titolo, oltre il minimo tariffario con la riduzione concordata.



Verrà altresì riconosciuta la somma forfetaria preventivata per spese purché contenuta nei limiti del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti oltre eventuali spese vive documentate da atti fiscalmente idonei a cui si sommerà il 4% per cassa di previdenza avvocati.

3. Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 2.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

4. Il legale incaricato ha l'obbligo di:

- 1) aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- 2) predisporre eventuale atto di transazione motivatamente proposta e vantaggiosa per la Camera, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa.

#### **Art. 7- - Registro degli incarichi**

1. Presso il Servizio Segreteria Affari Istituzionali, Giuridici e Risorse Umane è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di successo o di soccombenza.

2. Lo stesso Servizio cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 9 del presente disciplinare, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 8 - Cancellazione dall'elenco**

1. Il Segretario Generale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

2. Per motivi idonei ad incrinare il rapporto di fiducia sarà revocato, con apposito provvedimento, l'incarico professionale affidato.

#### **Art. 9 - Pubblicità**

1. Per l'iscrizione nell'elenco la Camera attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Camerale on line e sul sito istituzionale dell'Ente. L'elenco dei professionisti è pubblico e visionabile attraverso il sito web.

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

#### **Art. 11 - Norme transitorie**

Il presente disciplinare sarà pubblicato all'Albo Camerale on line.